



Cari colleghi,

Nell'ultimo incontro di trattativa la nostra O.S. ha presentato una proposta relativa alle PEO che era indirizzata al conseguimento del riconoscimento economico delle PEO e non, come ritiene applicabile la controparte: *“progressioni esclusivamente giuridiche”*. Dopo aver illustrato all'amministrazione il documento che dimostra la fattibilità di quanto da noi sostenuto e ascoltato le proposte delle altre O.O.S.S., non abbiamo ricevuto risposte dall'amm.ne alla nostra richiesta che si può così sintetizzare: *“relativamente alle PEO siamo disposti a discutere sul numero di passaggi solo se sarà garantita anche la parte economica e visto che la nostra proposta presenta validità normativa non comprendiamo i motivi di una presa di posizione di netto rifiuto”*. Abbiamo continuato affermando che nel caso in cui la controparte non ritenesse valide le nostre richieste, poteva procedere in modo unilaterale, dal momento che il contratto e la legge lo permettono. Abbiamo terminato dicendo che relativamente *alla proposta effettuata dalla cisl di garantire un passaggio orizzontale a tutti utilizzando le risorse dell'IMA eravamo interessati a tale evenienza, solo se era di possibile applicazione normativa*, visto che nel caso non fosse regolare la Corte dei Conti potrebbe annullare l'accordo e far restituire le quote elargite. L'Amministrazione in ogni caso ha risposto negativamente alla possibilità di trasferire tutte le risorse dell'IMA in quanto andava annullato l'accordo precedente che riguardava l'erogazione dei 140 Euro mensili. Alla fine, dopo ulteriori interventi, tutte le OO.SS. presenti hanno condiviso che sulla base delle nuove indicazioni emerse, l'amministrazione doveva presentarci una ulteriore proposta che sarebbe stata oggetto di discussione al successivo incontro di trattativa.

Di seguito si rende noto il documento consegnato all'amministrazione comprensivo di una sintesi di un parere legale che dimostra la possibile applicazione **economica** alle PEO:

La scrivente O.S. ha analizzato le proposte dell'Amm.ne fornite nel precedente incontro di trattativa e le normative collegate assumendo le seguenti conclusioni:

la sola possibilità esistente per raggiungere un accordo è quella di utilizzare le risorse economiche che permettano, nell'arco di un triennio, i passaggi stipendiali equivalenti a tutto il personale T.A. attualmente in servizio. Quindi la UIL RUA di Ateneo alle condizioni attuali non firmerà o approverà nessun accordo, protocollo di intesa o altro. Tanto più che riteniamo infondata la posizione dell'Amministrazione che interpreta la PEO applicabile solo giuridicamente, in quanto evidenziamo che a nostro avviso le progressioni economiche non vanno in alcun caso confuse con le “progressioni di carriera comunque denominate” infatti si rammenta che le

progressioni di carriera sono definite in altro articolo del D.lgs. 150/09 (art. 24). Inoltre, la dizione “comunque denominate” non investe le PEO ma riguarda, chiaramente, i diversi modi di definire le progressioni di carriera nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei vari Comparti del Pubblico Impiego (nel CCNL Università sono le Categorie).

Va ribadito che le PEO non hanno alcuna delle caratteristiche delle progressioni di carriera in quanto:

- a) vengono acquisite all’interno della stessa categoria e non comportano modifiche di mansioni;*
- b) sono attribuite per selezioni riservate al personale interno;*
- c) sono finanziate dal fondo destinato alla remunerazione del salario accessorio dei dipendenti, quindi senza aggravio per il bilancio.*

Pertanto, la PEO, così come anche definita dal c.d. decreto Brunetta, non costituisce una progressione di carriera, per la quale invece la L. 122/2010 prevede che l’acquisizione di una qualifica, categoria, area ecc. “superiore”, successivamente al 31 dicembre 2010, sia riconosciuta solo ai fini giuridici rinviando gli effetti economici al 2014 (c. 21, art. 9, D.L. 78/2010 convertito con L. 122/10).

*Inoltre si ritiene che il contenuto del c. 1 dell’art. 9 del art. 9, D.L. 78/2010 convertito con L. 122/10, laddove la norma afferma che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 - omissis - il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio - omissis - **non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva** - omissis - non sia in contrasto con la possibilità di prevedere nuove PEO successivamente al 31 dicembre 2010 .*

A supporto di questa tesi occorre preliminarmente esaminare cosa il legislatore abbia inteso con “trattamento ordinariamente spettante”. Infatti, a tale fattispecie può essere data una connotazione di tipo “normativo”, ovvero di tipo puramente “economico”.

Nel primo caso, a partire dal 1° gennaio 2011 e sino al 2013, il trattamento economico complessivo del singolo dipendente non potrebbe superare il trattamento economico spettante nel 2010 a seguito della applicazione della normativa prevista dai CCNL e dagli ordinamenti. Sotto il profilo normativo, quindi, il trattamento economico può variare negli anni successivi al 2010, ma solo a seguito di applicazione di norme del CCNL o degli ordinamenti vigenti alla data del 31 gennaio 2010.

Se questa fosse l'interpretazione, il trattamento economico fondamentale e accessorio continuerebbe ad essere erogato sulla base della normativa vigente nell'anno 2010 e coerentemente con questa interpretazione la dizione "...al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva..." assumerebbe il significato di eventi derivanti da provvedimento extra ordinem. E' evidente quindi che l'applicazione delle PEO in quanto già prevista dal vigente CCNL può avvenire anche negli anni successivi al 2010.

Va infine sottolineato che l'attivazione delle PEO, anche successivamente al 31 dicembre 2010, è perfettamente coerente con del D.L. 78/10 convertito con la L. 122/10 finalizzato al contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare il D.L. 78/10 prevede che la spesa per il personale non possa superare nel triennio 2011/2013 quella realizzata nel 2010. Ebbene, le PEO, proprio perché finanziate con i fondi destinati alla erogazione del salario accessorio, non determinano incrementi di spesa per il personale.

Per tutto quanto sopra esposto, questa Organizzazione Sindacale ritiene che, alla luce delle nuove norme, le progressioni orizzontali siano a tutt'oggi conseguibili ed attribuibili, e che la loro acquisizione possa e debba comportare il conseguente incremento della retribuzione, senza che ciò violi alcuna delle norme vigenti.

Il testo completo del parere legale può essere consultato al seguente indirizzo web :

<http://tinyurl.com/3khbljv>

Cordiali saluti.

UIL RUA di Ateneo